

**SPECIALE**

**“DECRETO SOSPENSIONE IMU E RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA”  
DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N.54 (G.U. DEL 21 MAGGIO 2013, N.117)**



*Direttore Responsabile: Lelio Cacciapaglia*

**FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



<p><b>Sospensione del versamento della prima rata IMU 2013</b></p> <p>Sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ abitazione principale e relative pertinenze, <u>esclusi</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico);</li><li>➔ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616;</li><li>➔ terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.</li></ul>	Articolo 1
<p><b>Clausola di salvaguardia: senza riforma fiscale pagamento a settembre</b></p> <p>In caso di mancata adozione della riforma fiscale entro la data del <u>31 agosto 2013</u>, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU è fissato al <u>16 settembre 2013</u>.</p>	Articoli 1 e 2
<p>La prevista sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU 2013 vale nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). La riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.</p>	
<p><b>Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga</b></p> <p>Disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228.</p>	Articolo 4
<p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente (con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari ) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</li><li>• sentite le parti sociali.</li></ul>	
<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi il 22 maggio 2013).</p>	Articolo 5